

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI (ATD) ODV
FACENTI RIFERIMENTO AI REPARTI DI DIABETOLOGIA
DEGLI OSPEDALI DI MACERATA E DI TOLENTINO

ARTICOLO 1

Costituzione

- 1) È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s. m. i. (d'ora in avanti D. Lgs 117/2017 e s.m.i.) l'organizzazione (d'ora in poi anche associazione) di volontariato denominata ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI MACERATA E TOLENTINO (d'ora in poi ATD) per la rappresentanza e la tutela sanitaria e morale delle persone affette da diabete.
- 2) La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S.
- 3) La sede dell'associazione è a Macerata in viale Indipendenza n° 2.
- 4) L' ATD è apolitica e apartitica.

ARTICOLO 2

Finalità

1) L'organizzazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, si prefigge lo scopo di migliorare la qualità della vita e di promuovere il benessere psico-sociale dei soggetti affetti da diabete mellito, tutelando e difendendo i loro interessi morali, sanitari e sociali, nonché quelli dei loro familiari. Per la realizzazione di quanto sopra e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.
- b) Interventi e prestazioni sanitari.
- c) Attività socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/6/2001 e ss.mm.ii.
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- f) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

- informare ed offrire consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- informare e sensibilizzare sul diabete le persone e le famiglie;
- promuovere comportamenti di vita corretti come strumento di prevenzione;

- promuovere la salute;
- dare informazioni su sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- intervenire a favore delle persone anziane e disabili;
- sostenere psicologicamente ed accompagnare sul piano psico-educativo i pazienti diabetici, famigliari e/obadanti;
- fornire educazione terapeutica ed alimentare del paziente diabetico dei famigliari e/o badanti;
- monitorare e valutare progetti aventi come destinatari soggetti diabetici, famigliari e/o badanti;
- favorire attività di gruppo per incrementare livelli e frequenza dell'attività fisica nelle persone con diabete;
- rappresentare i diabetici presso le autorità e gli enti di assistenza per tutelarne gli interessi morali e sociali;
- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete al fine di favorire la diagnosi precoce e la terapia più efficace nelle persone che ne sono affette;
- riunire, su richiesta, le famiglie interessate da casi di diabete, studiarne i problemi soprattutto riguardo all'inserimento dei giovani diabetici nell'ambiente scolastico e lavorativo;
- promuovere iniziative ricreative, conferenze, incontri con i pazienti diabetici;
- favorire la rimozione degli ostacoli culturali nei confronti della condizione diabetica;
- sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari per migliorare l'assistenza ai pazienti diabetici.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e s.m.i., fatto salvo quanto indicato all'art. 12 c. 4 del presente statuto e dall'art. 17 c. 6 del D.lgs 117/17.

8) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

9) L' ATD ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 3

Organi

Sono organi dell' ATD:

- 1) l'assemblea degli aderenti; (soci)
- 2) il comitato esecutivo; (consiglio direttivo)
- 3) il presidente;
- 4) il segretario ed il tesoriere;
- 5) il collegio dei probiviri;
- 6) il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 4

Assemblea degli aderenti

- 1) L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
- 2) Essa è presieduta dal presidente ed è dallo stesso convocata in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione in forma cartacea o elettronica entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti di persona o per delega da conferire ad altro aderente all'ATD. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
- 5) Ciascun aderente non può farsi carico di più di una delega.
- 6) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall' Art. 17.
- 7) L'assemblea, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 117/2017, ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere e revocare il comitato esecutivo;
 - b) eleggere e revocare i componenti del collegio dei probiviri;
 - c) eleggere e revocare i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - d) approvare il programma di attività proposte dal comitato esecutivo;
 - e) approvare il bilancio preventivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;

- f) approvare il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- g) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'Art. 16;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli aderenti all' ATD;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) decidere sui ricorsi presentati dagli aderenti contro gli eventuali dinieghi posti dal Presidente alla consultazione dei libri sociali di cui all'art. 13 c. 1 del presente Statuto;
- m) deliberare la trasformazione o lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio o la trasformazione di cui all'art. 17 del presente Statuto.

ARTICOLO 5

Comitato esecutivo

- 1) Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri scelti tra gli associati. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto consultivo. (NON ESISTE l'istituto della cooptazione)
- 2) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti il Comitato Esecutivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 5) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 4 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 6) Il comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti all'ATD. Nel secondo caso la riunione deve avvenire almeno entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7) Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) eleggere il presidente;
- e) nominare il segretario e tesoriere;
- f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ARTICOLO 6

Presidente

- 1) Il presidente dell'assemblea degli aderenti e del comitato esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 2) Esso cessa dalla carica secondo le norme dell'Art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4 comma 3, e 5 comma 2.
- 3) Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5) In caso d'assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano del comitato esecutivo.

ARTICOLO 7

Segretario/Tesoriere

- 1) Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla custodia e all'aggiornamento del registro degli aderenti all'ATD;
 - b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo;
 - c) predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di marzo;
 - d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo.

ARTICOLO 8

Collegio dei probiviri

- 1) Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea all'interno dei propri aderenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
- 2) Il collegio dei probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti all'ATD, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3) Esso giudica ex bono et æquo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ARTICOLO 9

Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea all'interno dei propri aderenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
- 2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
- 3) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4) Il collegio riferisce annualmente all'assemblea, con relazione scritta, firmata e distribuita agli aderenti in modalità cartacea o elettronica.

ARTICOLO 10

Gratuità delle cariche

- 1) Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 11

Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato esecutivo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli aderenti all'ATD che deciderà a maggioranza di voti.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12

Aderenti

- 1) Sono aderenti all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal comitato esecutivo. In questo caso la deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs 117/2017.
- 2) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
- 3) Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non avere effettuato il versamento delle quote associative per almeno due anni;
 - c) morte;
 - d) indegnità deliberata, con motivazione, dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono occasionali e a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.Lgs 117/17.

ARTICOLO 13

Diritti e obblighi degli aderenti

- 1) Gli aderenti all'ATD hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere gratuitamente il lavoro precedentemente concordato e di recedere dall'appartenenza

all'organizzazione. Possono essere eletti alle cariche sociali nonché consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente. Il quale, entro trenta (30) giorni, stabilisce le modalità per la consultazione. Contro l'eventuale diniego è ammesso ricorso all'Assemblea.

2) Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare il lavoro precedentemente concordato.

ARTICOLO 14

Quota sociale

1) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2) Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 15

Risorse economiche

1) L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi di aderenza;

b) contributi privati;

c) contributi dello stato, enti e istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

h) rendite derivanti da attività commerciali marginali.

2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato esecutivo.

3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

ARTICOLO 16

Libri sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) Il libro dei soci;
 - b) Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) Il libro delle adunanze e delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo o di eventuali altri organi sociali.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono tenuti a carico del Comitato Esecutivo. I libri di cui di cui alla lettera d) sono tenuti a carico dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 17

Modifiche allo statuto – Trasformazione e scioglimento dell'ODV

- 1) Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
- 2) Anche per la trasformazione e lo scioglimento dell'ODV e, quindi, la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al DLgs 117/17 e s.m.i.

Macerata, li 28/06/2019

Letto, approvato e sottoscritto